



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169

del 13/9/2023

OGGETTO: Approvazione aggiornamento dell'Elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e dell'Elenco enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato (Perimetro di consolidamento) ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Vice Segretario Generale, dott.ssa Lidia de Leonardis, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
PIERGIOVANNI Nicola	VICE SINDACO	PRESENTE
CAPURSO Anna	ASSESSORE	PRESENTE
DE CANDIA Sergio	ASSESSORE	PRESENTE
MINUTO Anna Carmela	ASSESSORE	ASSENTE
ROSELLI Caterina	ASSESSORE	PRESENTE
ROSSIELLO Giacomo	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Vincenzo	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Tommaso MINERVINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Lidia de LEONARDIS

A cura del Dirigente del I Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali - Ufficio Società Partecipate, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: **Approvazione aggiornamento dell'Elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e dell'Elenco enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato (Perimetro di consolidamento) ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.**

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale.

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'Ordinamento Contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...)."

CONSIDERATO che ai sensi del principio contabile ALLEGATO 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 il Bilancio Consolidato dev'essere:

- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del citato decreto e di quanto previsto dal principio 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del citato principio.

VISTI i DM 11 agosto 2017 e 1° marzo 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno provveduto ad integrare e modificare il D.Lgs. 118/2011 ed in particolar modo il citato allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato, con indicazioni specifiche per il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2018;

RICHIAMATO il punto 3.1 del citato principio contabile ALLEGATO 4/4 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP), in applicazione dei principi contabili indicati nell'allegato citato, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (*c.d. perimetro di consolidamento*).

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 199 del 19/09/2022, con la quale si è provveduto ad aggiornare gli elenchi di cui al citato punto 3.1 dell'allegato 4/4 con i valori relativi ai bilanci d'esercizio 2020, e che, per garantire che le società e gli enti conoscano la loro inclusione nel perimetro di consolidamento, la stessa delibera è stata trasmessa per conoscenza a quest'ultimi;

VISTO che:

- il Consiglio Comunale del Comune di Molfetta ha approvato con delibera di C.C. n. 13 del 27 aprile 2023 il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- **le società controllate** ASM srl, Molfetta Multiservizi srl e MTM srl, nei termini e con le

modalità di legge, provvedevano alla approvazione dei propri rispettivi bilanci in data 3 luglio 2023 e alla successiva trasmissione all'ente;

- **la società partecipata** SANB Spa, nei termini e con le modalità di legge, provvedevano alla approvazione del proprio bilancio in data 3 maggio 2023 e alla successiva trasmissione all'ente;
- **gli enti strumentali partecipati**, rispettivamente Consorzio ASI Area Sviluppo Industriale in data 2 maggio 2023; Consorzio Sviluppo Area Conca Barese S.C.R.L. in data 5 giugno 2023; G.A.L. Ponte Lama Soc. Cons. a R. L. in data 11 luglio 2023 provvedevano alla approvazione dei propri rispettivi bilanci e alla successiva trasmissione all'ente;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad aggiornare gli elenchi di cui al citato punto 3.1 dell'allegato 4/4, già approvati con la citata delibera di Giunta Comunale n. 199 del 19/09/2022, con quanto avvenuto nel corso della gestione e con i valori contabili relativi agli ultimi bilanci approvati (esercizio 2022) ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio;

VISTO che, sempre in virtù del principio contabile citato, l'approvazione dei suddetti elenchi compete alla Giunta comunale;

EFFETTUATA la ricognizione delle società che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Molfetta al 31.12.2022, secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies dello stesso decreto;

VISTE le risultanze di tale ricognizione in base alla quale:

1. non vi sono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 ("per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli enti locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio");

2. non vi sono enti strumentali controllati del Comune ai sensi dell'art. 11-ter, co. 1 ("Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.")

3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 ("Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1", cioè di controllo):

Ente	% partecipaz. comune
GAL "Ponte Lama" Soc. Cons. a R. L.	6,00
CONSORZIO CONCA BARESE S.C.R.L.	7,50
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industriale di Bari)	15,00

4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011 ("Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole");

Società	% partecipaz. comune
M.T.M MOBILITA' E TRASPORTI Srl	100
MOLFETTA MULTISERVIZI Srl	100
A.S.M. Srl	100

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica ("Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Le società

partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali"):

Società	% partecipaz. comune
S.A.N.B Spa	27,80

CONSIDERATO, pertanto, che non sono intervenute modifiche rispetto al quadro delineato nella più volte citata delibera di Giunta Comunale nr. 199 del 19/09/2022 e che il suddetto Elenco **viene confermato** nel modo seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Capitale sociale	Consolidamento
M.T.M MOBILITA' E TRASPORTI Srl	Trasporto pubblico locale	100	50.000,00	SI
MOLFETTA MULTISERVIZI SRL	multiservizi	100	516.000,00	SI
A.S.M. S.R. L	Rifiuti /ambiente	100	1.114.349,00	SI
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industriale di Bari)	sviluppo area industriale di Bari	15	500.000,00	SI
GAL "Ponte Lama" Soc. Cons. a R. L.	valorizzazione zone rurali	6,00	25.000,00	NO
CONSORZIO CONCA BARESE S.C.R.L.	Sviluppo integrato del territorio	7,50	100.000,00	NO
S.A.N.B Spa	gestione rifiuti in ambito ARO BA/1	27,80	100.000,00	SI

ATTESO che, ai sensi del punto 3.1 citato del principio contabile all. 4/4, gli enti facenti parte dell'elenco del "Gruppo amministrazione pubblica" possono essere non inseriti nell'Elenco degli enti, aziende e società compresi nel Bilancio consolidato del Comune di Molfetta, in caso di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Inoltre, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Molfetta, i parametri relativi agli ultimi Conto economico e Stato patrimoniale approvati, e cioè quelli relativi all'esercizio 2022, approvati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2023 "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022", ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

BILANCIO 2022	COMUNE DI MOLFETTA	3% - SOGLIA DI IRRILEVANZA
TOTALE DELL'ATTIVO	501.702.383,60	15.051.071,51
PATRIMONIO NETTO	333.774.391,22	10.013.231,74
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	86.900.911,30	2.607.027,34

Considerato che, ai sensi dell'All. 4/4, le società ASM srl, Multiservizi srl, MTM srl e SANB Spa, in quanto società in-house, (per quanto per la società SANB SpA la qualifica di "in-house" rinviene unicamente dalle disposizioni statutarie non essendo stato al 31.12.2022 ancora affidato il servizio di igiene urbana) sono da considerarsi comunque rilevanti e, pertanto, da includere nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalla quota di partecipazione o dalle grandezze economico-patrimoniali;

VISTI i bilanci al 31/12/2022 delle società partecipate diverse dalle società in-house e tenuto conto dei principi di irrilevanza sopra descritti, si riporta la seguente situazione:

BILANCI 2022	TOTALE DELL'ATTIVO	% incidenza	PATRIMONIO NETTO	% incidenza	TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	% incidenza
COMUNE DI MOLFETTA	501.702.383,60 €		333.774.391,22 €		86.900.911,30 €	
SOGLIA DI IRRILEVANZA	15.051.071,51 €	3,00	10.013.231,74 €	3,00	2.607.027,34 €	3,00
enti e società non irrilevanti						
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industr. di Bari)	127.710.269,00 €	25,46	98.390.520,00 €	29,48	8.410.174,00 €	9,68
enti e società irrilevanti						
GAL "Ponte Lama" Soc. Consortile a r.l.	1.238.445,00 €	0,25	26.497,00 €	0,01	307.525,00 €	0,35
CONSORZIO CONCA BARESE Soc. Cons. a r.l.	234.225,00 €	0,05	190.067,00 €	0,06	84.114,00 €	0,10
totale enti irrilevanti	1.472.670,00 €	0,29	216.564,00 €	0,06	391.639,00 €	0,45

TENUTO CONTO che alla luce delle risultanze aggiornate ai dati relativi ai bilanci d'esercizio 2021, l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio di cui al punto 3.1 allegato 4/4 d.lgs. 118/2011, **non subisce variazioni** rispetto a quello approvato con delibera di Giunta n. 199/2022 e che quindi viene confermato nell'assetto seguente:

ELENCO DEGLI ENTI COMPRESI NEL CONSOLIDATO (AREA DI CONSOLIDAMENTO):

Denominazione	Attività svolta	Classificazione	%	capitale sociale
M.T.M MOBILITA' E TRASPORTI Srl	Trasporto pubblico locale	SOCIETA'	100	50.000,00
MOLFETTA MULTISERVIZI Srl	multiservizi	SOCIETA'	100	516.000,00
A.S.M. Srl	Rifiuti /ambiente	SOCIETA'	100	1.114.349,00
S.A.N.B Spa	Rifiuti in ambito ARO BA 1	SOCIETA'	27,80	100.000,00
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industriale di Bari)	sviluppo industriale	ENTE STRUMENTALE	15	500.000,00

CONSIDERATO che ai sensi del punto 3.2 del principio contabile 4/4, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco relativo, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

DATO ATTO che tali informazioni sono state richieste ed ottenute dai competenti uffici comunali;

Stante la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

1) di aggiornare, in base a quanto avvenuto nel corso della gestione e a seguito di approvazione del conto consuntivo comunale e dei bilanci delle società partecipate al 31.12.2022, ai sensi del punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, il seguente Elenco degli organismi, enti e società che compongono il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)** del Comune di Molfetta:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Capitale sociale	Consolidamento
M.T.M MOBILITA' E TRASPORTI Srl	Trasporto pubblico locale	100	50.000,00	SI
MOLFETTA MULTISERVIZI SRL	multiservizi	100	516.000,00	SI
A.S.M. S.R. L	Rifiuti /ambiente	100	1.114.349,00	SI
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industriale di Bari)	sviluppo area industriale di Bari	15	500.000,00	SI
GAL "Ponte Lama" Soc. Cons. a R. L.	valorizzazione zone rurali	6,00	25.000,00	NO
CONSORZIO CONCA BARESE S.C.R.L.	Sviluppo integrato del territorio	7,50	100.000,00	NO
S.A.N.B Spa	gestione rifiuti in ambito AROBA 1	27,80	100.000,00	SI

2) di approvare, altresì, il seguente elenco degli organismi, enti e società comprese nel bilancio consolidato (c.d. **area di consolidamento**), dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

ELENCO DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO
(AREA DI CONSOLIDAMENTO):

Denominazione	Attività svolta	Classificazione	% di part.	Capitale sociale
M.T.M MOBILITA' E TRASPORTI Srl	Trasporto pubblico locale	SOCIETA'	100	50.000,00
MOLFETTA MULTISERVIZI Srl	multiservizi	SOCIETA'	100	516.000,00
A.S.M. Srl	Rifiuti /ambiente	SOCIETA'	100	1.114.349,00
S.A.N.B Spa	Rifiuti in ambito ARO BA 1	SOCIETA'	27,80	100.000,00
CONSORZIO ASI (Area di sviluppo industriale di Bari)	sviluppo industriale	ENTE STRUMENTALE	15	500.000,00

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nell'Elenco degli enti inclusi nel Consolidato e all'Ufficio Partecipate dell'Ente;

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottoscrive a valere anche quale parere ~~contabile~~ favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Data 05/09/2023

Il Dirigente del I Settore Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e Servizi
Istituzionali
dott. Mauro De Gennaro

Il Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

☒ di regolarità contabile

☐ di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 05/09/2023

Il Dirigente del Settore Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e Servizi
Istituzionali
dott. Marco de Gennaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 14 SET, 2023 per quindici giorni consecutivi.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lidia de LEONARDIS

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune __ dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

, li _____